



**REGOLAMENTO ADESIONE E CONTRIBUZIONE A MEDIAFOND
DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento MEDIAFOND dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, lett. b), in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2 – SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO - DEFINIZIONE

2.1 - Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (riportata nella Nota Informativa, reperibile sul sito internet www.mediafond.it).

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE/ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE

3.1 – L'iscrizione/adesione a MEDIAFOND dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.

3.2. – Ai fini dell'iscrizione/adesione a MEDIAFOND di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente", reperibile sul sito del Fondo Pensione – www.mediafond.it (Allegato A al presente Regolamento).

3.3 – Nel caso in cui l'iscrizione/adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.4 – Nel caso di iscrizione/adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto, oltre che dal lavoratore aderente, anche dal soggetto fiscalmente a carico.



3.5 - Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti a MEDIAFOND, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE

4.1 – La contribuzione a MEDIAFOND in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita dal lavoratore cui è a carico il soggetto interessato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI VERSAMENTO AL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

5.1 - Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà compilare e far pervenire a MEDIAFOND l'apposito modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo Pensione – www.mediafond.it (Allegato B al presente Regolamento), indicando l'importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

5.2 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati con bonifico bancario intestato a:

MEDIAFOND

presso:

BFF Bank S.p.A.

Via Anna Maria Mozzoni 1.1 - 20152 Milano

IBAN IT 32 H 05000 01600 CC0018039200

5.3– Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "CTRFISC" seguita dal codice fiscale, cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del lavoratore aderente, rispettando l'ordine qui indicato.

Copia dell'ordine di bonifico effettuato andrà spedita a MEDIAFOND unitamente al modulo versamento.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI VERSAMENTO

6.1 – MEDIAFOND procederà all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 5 solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente, entro il 20 del mese di riferimento, del modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", nonché di copia dell'ordine del bonifico effettuato. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno a

MEDIAFOND

Viale Europa, 48 – 20093 Cologno Monzese (Milano) – Tel. 02/2514.1 Cod. Fisc. 94577960159



MEDIAFOND la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno essere investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO MAGGIORENNE E CAPACE

7.1 Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l'apposito modulo di cui al primo comma dell'articolo 5.

7.2 – Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6.

7.3 – I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace saranno fiscalmente deducibili anche da parte del medesimo (pro-quota).

ARTICOLO 8 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

8.1 – I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del Profilo di Investimento ("Switch").

8.2 - In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Profilo Garantito.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

9.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

9.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6 -, di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione o di trasferirla presso altro Fondo al quale eventualmente acceda in forza di un rapporto di lavoro.



ARTICOLO 10 – PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DEL LAVORATORE A CUI E' FISCALMENTE A CARICO IL SOGGETTO INTERESSATO

10.1 – Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all'articolo 4.

10.2 – Nell'ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, il lavoratore aderente potrà comunque continuare ad effettuare versamenti contributivi in favore del soggetto interessato. E' inoltre data facoltà al soggetto fiscalmente a carico maggiore di età di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6 -, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 11 -TRASFERIMENTO

11.1 - E' concesso al soggetto fiscalmente a carico in caso di nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato al Fondo di trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

11.2 - In caso di fiscalmente a carico minore d'età il trasferimento della posizione individuale avverrà senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

ARTICOLO 12- ANTICIPAZIONI E RISCATTI

12.1 - Il familiare fiscalmente a carico può liberamente accedere alle prestazioni di riscatto ed anticipazione come previsto dalle norme legislative e statutarie di Mediafond, con le seguenti limitazioni:

1) L'erogazione di anticipazioni (spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze), in caso di fiscalmente a carico minorenni, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.;

2) Il riscatto della posizione in base alle causali previste dallo Statuto è permesso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità) previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. nel caso in cui il soggetto sia comunque minore di età.

12.2 - Non è ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.